



DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA

Art. 9

Modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-bis:

1) dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti: « e sei mesi »;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse.

Versione in vigore dal 24 novembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica
Estremi	Legge 24 novembre 2023, n. 168
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-il-contrasto-della-violenza-sulle-donne-e-della/art-9-modifiche-relative-agli-effetti-della-violazione-degli-ordini-di>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it